

IN BREVE n. 01/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

INPDAP - DISPOSIZIONI SULLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Con la nota operativa numero 72 del 22 dicembre 2006 l'INPDAP ha disposizioni per l'aggiornamento annuale delle pensioni e passa in esame le novità previste dalla manovra finanziaria 2007 che riguardano soprattutto l'imposizione fiscale: le nuove aliquote d'imposta, la revisione degli scaglioni di reddito, l'abolizione della no-tax area e no-tax family, l'introduzione delle detrazioni di imposta differenziate a seconda del tipo di redditi posseduti e delle detrazioni per carichi di famiglia, l'abolizione della clausola di salvaguardia, le finestre valide per il 2007 per l'accesso alla pensione.

INPDAP Nota Operativa numero 72 del 22 dicembre 2006 in allegato a parte (1)



RISPOSTE

Le sanzioni non si tramettono agli eredi, i redditi a tassazione separata e da tfr non concorrono alla formazione del reddito complessivo, il rimborso dell'Irpef agli eredi è possibile solo con la presentazione di un'autocertificazione e l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione che contenga l'indicazione di tale credito, l'abitazione mantiene i requisiti di «principale» anche se il proprietario trasferisce la propria dimora abituale in una casa di cura, a patto che l'immobile convenga locato, l'iscrizione all'albo non rientra tra gli oneri deducibili o detraibili.

Irpef - Redditi soggetti a tassazione separata - Imponibilità

D: VORREI SAPERE SE NEL CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE VADANO O MENO COMPUTATI I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E QUELLI DERIVANTI DAL TFR.

R: in riferimento a quanto richiesto, si precisa che i redditi soggetti a tassazione separata e quelli derivanti dal trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione del reddito complessivo, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Dpr n. 917/1986.

Agevolazioni - Prima casa - Unità immobiliari contigue

D: HO ACQUISTATO DUE UNITA' IMMOBILIARI CONTIGUE (CHE AL CATASTO RISULTANO DISTINTE) FRUENDO DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LA PRIMA CASA. MI E' STATO DETTO CHE, AL FINE DI NON PERDERE L'AGEVOLAZIONE FRUITA, E' NECESSARIO PROCEDERE AD ACCATASTARE LE DUE UNITA' COME UN UNICO IMMOBILE. VORREI UNA CONFERMA IN TAL SENSO.

R: come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 18 agosto 2005, n. 38/E, nel caso di acquisto contestuale o anche successivo di un appartamento contiguo a quello già posseduto si fruisce dei benefici fiscali "prima casa", a condizione che dopo l'accorpamento l'abitazione sia accatastata come unica e conservi i requisiti di casa non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Irpef - Reddito dei fabbricati - Abitazione principale

D: MIA MADRE, NON AUTOSUFFICIENTE, E' STATA RICOVERATA PERMANENTEMENTE PRESSO UNA CASA DI RIPOSO. DOVENDO PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SI CHIEDE DI CONOSCERE SE L'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DI MIA MADRE SIA DA CONSIDERARE "A DISPOSIZIONE" DEL CONTRIBUENTE E, QUINDI, OCCORRA APPLICARE L'AUMENTO DI UN TERZO DELLA RENDITA CATASTALE.

R: l'unità in questione è da considerarsi "abitazione principale", quindi con fruizione della relativa deduzione, anche nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitario, e sempre che l'immobile non risulti locato.

Irpef - Oneri deducibili - Albo infermieri

D: POSSO DEDURRE LE SPESE SOSTENUTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI?

R: l'iscrizione all'albo professionale non può essere detratta in quanto non rientra tra gli oneri detraibili o deducibili.

Irpef - Rimborso - Eredi

D: A SEGUITO DEL DECESSO DI MIO PADRE AVVENUTO IN DATA 23/11/2005, ABBIAMO RICEVUTO UN MANDATO DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DEL RIMBORSO IRPEF - REDDITI 2002 INTESTATO A MIO PADRE. L'IMPIEGATO DELL'UFFICIO HA TUTTAVIA DICHIARATO DI NON POTER DAR CORSO AL RIMBORSO IN QUANTO INTESTATO A PERSONA DECEDUTA. SI CHIEDE DI CONOSCERE QUAL E' LA PROCEDURA ESATTA PER LA RISCOSSIONE DI TALE RIMBORSO?

R: per la voltura di rimborsi intestati a persone decedute, riscuotibili presso gli uffici postali, gli eredi del defunto devono produrre, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, apposita autocertificazione attestante il loro *status* di eredi e l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione contenente l'indicazione di tale credito.

Sanzioni - Eredi - Trasmissibilità

D: SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DI NOSTRO PADRE, AVVENUTO NEL MARZO 2006, E' STATA NOTIFICATA AGLI EREDI CARTELLA ESATTORIALE PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI CONSEGUENTI ALLA LIQUIDAZIONE EX ARTICOLO 36-TER DEL DPR N. 600/1973 EFFETTUATA PER I REDDITI 2002 DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE. QUALCUNO SOSTIENE CHE NOI EREDI POSSIAMO NON VERSARE LE SANZIONI IRROGATE DALL'UFFICIO, FERMO RESTANDO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEGLI INTERESSI. GRADIREMMO AVERE UN CHIARIMENTO A TALE PROPOSITO?

R: la risposta è affermativa. Infatti, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 recita testualmente: "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Pertanto, nel caso prospettato, gli eredi sono esonerati dal pagamento della sanzione connessa alle maggiori imposte liquidate dall'ufficio delle Entrate nei confronti del defunto.

FUNZIONE PUBBLICA - CO.CO.CO. e INCARICHI ESTERNI NELLA P.A.

La Funzione Pubblica, con circolare n. 5 del 21 dicembre 2006, ha ricapitolato le condizioni per l'affidamento di incarichi di co.co.co. o di studio e ricerca nelle Pubbliche Amministrazioni. Viene ribadito che sia le une che le altre debbono essere previste in casi eccezionali e, comunque, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge 266/2005 e dalla legge 248/2006.

FUNZIONE PUBBLICA Circolare 5 del 21 dicembre 2006 in allegato a parte (2)

COVIP - REGOLAMENTO PENSIONI COMPLEMENTARI

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006, la Deliberazione 30 novembre 2006 recante il regolamento delle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione 30 novembre 2006 in allegato a parte (3)

FINANZIARIA e ONAOSI

485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2001, n. 289, è sostituita dalla seguente:

« e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari alla dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ».

Il comma concerne il regime di contribuzione obbligatorio in favore della fondazione Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani (Onaosi).

La disciplina vigente prevede un contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi e odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che ne fissa importo e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti.

Il testo approvato dalla Camera, che sostituisce la lettera e) dell'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, limita l'ambito della contribuzione obbligatoria ai sanitari pubblici dipendenti ed elimina il riferimento alle categorie iscritte agli ordini professionali.

La modifica approvata nel corso dell'esame al Senato ha individuato la categoria dei sanitari cui si applica la norma, precisando che si tratta di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti agli Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, come era previsto in precedenza prima della modifica che aveva introdotta la obbligatorietà a tutti i sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e veterinari) iscritti all'albo professionale, ma mentre prima il contributo era ancorato alla retribuzione (1,60 per cento sullo stipendio al netto dei contributi per il fondo pensione), ora sarà determinato dal Consiglio ONAOSI.



GUIDA ALL'F24 on line

E' stata pubblicata la "Guida operativa al modello F24 on line". Ricordiamo che dal 1° gennaio 2007, per tutti i titolari di partita Iva, scatterà l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Anche gli altri contribuenti, benché non obbligati, possono adottare questa modalità di pagamento, utilizzando i servizi *online* dell'Agenzia o del sistema bancario e postale.

Vengono illustrati i vantaggi dei pagamenti telematici, le caratteristiche del conto corrente su cui addebitare i versamenti, le ricevute, i casi particolari di esonero dal pagamento in via telematica, nonché tutte le fasi per l'installazione del *software* di compilazione.

Nell'ultima parte, sono poi riportati i quesiti più frequenti su limiti e condizioni per l'utilizzo dell'F24 online.

AGENZIA ENTRATE - Guida operativa per la compilazione dell'F24 on line in allegato a parte (4)

NEL 2007 MAGGIORI SPESE IN FAMIGLIA

L'Adusbef ha stimato in circa 450 euro a famiglia i rincari previsti con l'arrivo del nuovo anno.

Dal bollo auto al canone Rai, dall'addizionale Irpef ai pedaggi, passando per le bollette di luce e gas e le polizze Rc Auto: per gli italiani si prospetta una raffica di aumenti

In particolare, 279 euro a famiglia sarà il maggior esborso dovuto alla Finanziaria e altri 171 euro almeno dovranno essere spesi per i rincari delle tariffe.

Più spese nel 2007	
Incrementi annui in euro	
Autostrade	18,0
Auto	24,0
Benzina	20,0
Bollo auto	27,0
Casa	65,0
Esattorie	15,0
Irpef	45,0
Sanità	25,0
Tarsu	30,0
Tasse di scopo	10,0
Canone Rai	4,4
Banche	35,0
Acqua	11,0
Luce	28,0
Gas	36,0
Rc Auto	17,0
Trasporti	30,0
Giornali e riviste	10,0
Totale	450,4

Fonte: Adusbef

DAL 1° GENNAIO PRIMO RINCARO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE

Dal 1° gennaio i pedaggi sulla rete del gruppo Autostrade subiranno «un aumento variabile indicativamente tra lo 0,8% e l'1,8%» per l'applicazione di un sovrapprezzo, previsto dalla Finanziaria, «a totale beneficio dell'Anas».

In seguito potranno avvenire altri rincari per gli aumenti previsti dalle convenzioni ora bloccati dal in attesa del parere richiesto dal Ministero delle infrastrutture al Nars (Nucleo di consulenza per la attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

QUANDO IL RIMBORSO SPESE FA REDDITO - studio di F.Gagliardi

Professionisti: quando il rimborso spese fa reddito

Carrellata sulla disciplina, partendo dalle anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente

**a cura di
Fipippo Gagliardi**

Il Testo unico delle imposte sui redditi, all'articolo 54, definisce la nozione di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, costituito dalla differenza tra i compensi in denaro o natura percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nello stesso periodo, in relazione all'attività svolta. Dalla lettura della norma emerge che la tassazione di tali compensi, nonché la deducibilità delle spese, avviene secondo il principio di cassa, e che, in ogni caso, ci si deve trovare innanzi a compensi incassati e spese sostenute inerenti all'attività svolta. A tal proposito, la risoluzione n. 69/E del 2003 ha precisato che rientrano nella nozione di compenso anche i rimborsi spese, a condizione che risultino inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

In generale, i rimborsi spese possono essere suddivisi in tre categorie: le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente, le spese a *forfait* e i rimborsi a piè di lista.

Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente, pur debitamente documentate, non rappresentano un reddito per il professionista, anche nel caso in cui siano state sostenute per la produzione del reddito di lavoro autonomo. Il documento di spesa, in questo caso, dovrà essere intestato al cliente, e il professionista non potrà portare in deduzione dal proprio reddito il relativo onere.

Parimenti, nel momento in cui il committente provvede al rimborso delle anticipazioni, il professionista dovrà emettere un documento in cui evidenzierà tali anticipazioni che, ai fini Irpef, non saranno soggette a ritenuta d'acconto, e, ai fini Iva, saranno escluse ex articolo 15 del Dpr n. 633/1972.

Nel caso in cui, invece, il professionista sostenga delle spese per conto del cliente, ma a nome proprio, con relativo documento di spesa intestato all'esercente la professione, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo, saranno soggette a ritenuta d'acconto e saranno imponibili ai fini Iva.

Le spese forfetarie, come peraltro i rimborsi a piè di lista, concorrono a formare il reddito e saranno assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento, se erogate a soggetti residenti, o del 30 per cento, a titolo di imposta, se erogate a soggetti non residenti; risultano, inoltre, imponibili ai fini Iva. Nel caso in cui il committente riconosca al professionista, oltre al compenso vero e proprio, anche un rimborso forfetario per le spese sostenute, queste ultime saranno deducibili nel limite del 2 per cento del proprio fatturato.

Per quanto attiene ai rimborsi a piè di lista, un discorso a parte meritano le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. Come chiarito dalla circolare 28/E del 2006, ai sensi dell'articolo 36, comma 29, decreto legge n. 223/2006, con effetto dal 4 luglio 2006, tali spese sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e non soggiacciono al limite del 2 per cento, previsto dal comma 5 dell'articolo 54 del Tuir. La deduzione integrale, però, è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti tributari tassativi. In particolare, l'esercente il servizio alberghiero o di ristorazione dovrà consegnare al committente il documento fiscale a lui intestato, con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Il committente dovrà comunicare al professionista l'ammontare della spesa sostenuta, mediante l'invio della copia della documentazione fiscale ricevuta. Il professionista dovrà emettere la parcella, comprensiva dei compensi e delle spese pagate, al committente, e, qualora siano state rispettate tutte le condizioni, considererà il costo integralmente deducibile. L'impresa committente, infine, solo dopo aver ricevuto la parcella dal professionista, potrà imputare a costo la prestazione, comprensiva dell'importo a titolo di rimborso spese.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

News - 29 dicembre 2006

Soggetti pubblici:

differimento termine adozione regolamento dati sensibili e giudiziari

(D.l. 28 dicembre 2006, n. 300, in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006 il decreto-legge che differisce al 28 febbraio 2007 il termine di adozione del regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Comunicato stampa - 28 dicembre 2006

Telefonate di disturbo: linea dura del Garante

Applicazione di sanzioni amministrative, ulteriori ispezioni e, nei casi più gravi, divieto del trattamento dei dati personali. Sono queste le misure che il Garante attiverà di nuovo nei confronti dei gestori telefonici e di aziende private per tutelare gli utenti dalle continue telefonate di disturbo. Restano purtroppo numerosi i cittadini che si rivolgono al Garante per lamentare l'offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali.

Dopo una serie di interventi e l'indicazione delle regole per i nuovi elenchi telefonici, per arginare il fenomeno il Garante ha da ultimo adottato, nel marzo di quest'anno, un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto ai gestori telefonici di attuare, entro maggio, specifiche misure per contrastare prassi illegittime come appunto l'attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli utenti e per evitare le telefonate di disturbo.

In particolare, veniva stabilito che i gestori telefonici e call center devono contattare persone solo se queste hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni promozionali (consenso indicato da appositi simboli sugli elenchi telefonici); devono sempre spiegare agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano; devono rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati con offerte promozionali. Gli utenti possono comunque esigere di far cancellare i loro dati dal data base del call center nel quale siano stati indebitamente inseriti.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, ma anche del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità in questi mesi, non risulta tuttavia che il fenomeno si sia significativamente ridotto.

Il Garante ha perciò deciso una articolata serie di nuovi interventi. Innanzitutto proseguirà sulla strada delle sanzioni amministrative nei casi di violazione, dopo le 20 sanzioni applicate di recente. Avvierà poi, in collaborazione con la Guardia di Finanza, accertamenti ispettivi. E, nei casi in cui emergesse che società telefoniche e call center raccolgono dati in violazione delle norme o

contattano utenti in modo illecito (specie quando sia stata registrata la loro volontà di non esser più disturbati), l'Autorità adotterà anche provvedimenti di divieto del trattamento dei dati. Il Garante si è riservato, infine, eventuali altre iniziative riguardo le regole alle quali devono sottostare i call center affinché i diritti dei cittadini vengano pienamente rispettati.

Roma, 28 dicembre 2006

MULTE PIU' CARE DAL 1° GENNAIO 2007

Articoli Codice della strada	Min.	Max.
<ul style="list-style-type: none"> ● Parcheggio in zona di sosta vietata: articolo 7, comma 14 ● Circolazione con ciclomotore maggiorato: articolo 97, commi 6 e 14 	36	148
<ul style="list-style-type: none"> ● Circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa: articolo 97, commi 7 e 14 	67	271
<ul style="list-style-type: none"> ● Circolazione in corsie riservate: articolo 7, comma 14 	70	285
<ul style="list-style-type: none"> ● Circolazione con blocco del traffico: articolo 7, comma 13 ● Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini: articolo 172 ● Guida facendo uso di telefonino: articolo 173 ● Sosta sul marciapiede o in intersezione: articolo 158 	74	296
<ul style="list-style-type: none"> ● Inosservanza dell'obbligo di arrestarsi allo stop: articolo 145, comma 5 ● Mancata precedenza: articolo 145, comma 4 ● Inosservanza semaforo rosso: articolo 146, comma 3 ● Sorpasso di un altro veicolo già in fase di sorpasso: articolo 148, commi 11 e 14 ● Sorpasso di un altro veicolo fermo al semaforo: articolo 148, commi 11 e 16 	143	570
<ul style="list-style-type: none"> ● Superamento del limite di velocità da 10 a 40 Km/h: articolo 142, comma 8 	148	594
<ul style="list-style-type: none"> ● Superamento del limite di velocità oltre i 40 Km/h: articolo 142, comma 9 	370	1.485

CARTELLE FISCALI - SCATTA UN AUMENTO DEL 4,65% da Sole 24 ore del 31 dicembre 2006

Dal 4 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del DI 262/2006), il debitore è tenuto a corrispondere l'aggio nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 dalla notifica della cartella. Con decreto del ministero dell'Economia del 17 novembre 2006 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 302 del 30 dicembre 2006) viene attuato l'articolo 2 del DI collegato alla Finanziaria 2007, che ha modificato l'articolo 17 del decreto legislativo 112/1999. In base all'articolo 2 anche il pagamento, nei termini, della somma richiesta con la cartella comporta l'addebito di un compenso. La regola, prima di queste modifiche, era che l'aggio fosse a carico del debitore in misura non superiore al 4,65% della somma iscritta a ruolo. Però era dovuto solo in caso di mancato pagamento entro la scadenza. Il mancato rispetto dei termini per il pagamento rende ancora più gravosa la posizione dei debitori. Se questi non pagano entro 60 giorni dalla notifica, sono tenuti a corrispondere l'aggio integralmente e gli interessi dimora. Se il pagamento avviene nei termini, il compenso è dovuto nella misura del 4,65% e la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore.

Se.Tro.